

## FAQ BANDO EDUCARE INSIEME

DATA PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO	QUESITO § 7 – DURATA	RISPOSTA
28/01/2021	<p><i>In riferimento alla durata del progetto c'è una data limite entro la quale le attività devono concludersi?</i></p> <p><i>La durata esatta indicata si riferisce a 12 mesi consecutivi? Si può spacchettare il periodo progettuale in due periodi non consecutivi?</i></p>	<p>Ai sensi del § 7 dell'Avviso, le proposte progettuali devono avere una durata esatta di 12 mesi, fermo restando la possibilità di eventuali proroghe così come stabilito nel § 13.6.</p> <p>Inoltre, come indicato nel § 13.5 dell'Avviso, la conclusione del progetto deve avvenire a 12 mesi dalla data di inizio delle attività, salvo eventuali sospensioni dettate da ragioni di forza maggiore non imputabili al soggetto beneficiario, anche riconducibili a situazioni o disposizioni di ordine sanitario emanate dal Governo, dalle regioni o dalle autorità locali. In tal caso, il beneficiario comunica tempestivamente al Dipartimento le ragioni della sospensione delle attività. I termini della durata della sospensione e le modalità di ripresa delle stesse saranno definiti in accordo con il Dipartimento senza oneri aggiuntivi.</p>
28/01/2021	<p><i>Si può prevedere una durata del progetto inferiore all'anno?</i></p>	<p>No. Ai sensi del § 7 dell'Avviso, le proposte progettuali devono avere una durata esatta di 12 mesi.</p>
28/01/2021	<p><i>Qualora si trattasse di un progetto che coinvolga gli studenti delle scuole in orario curricolare, l'interruzione dei tre mesi estivi è contemplata?</i></p>	<p>No. Il Progetto deve avere una durata esatta di 12 mesi consecutivi.</p>
05/03/2021	<p><i>Considerando sia la pandemia in atto sia le nostre attività progettuali che comprendono anche attività sportive per i minori, tuttora bloccate, si chiede se è possibile partecipare all'avviso iniziando però le attività da gennaio 2022 quando, si spera, saremo fuori dalla pandemia.</i></p>	<p>Ai sensi del § 13.5 dell'Avviso, la realizzazione del progetto può essere sospesa per ragioni di forza maggiore non imputabili al soggetto beneficiario, anche riconducibili a situazioni o disposizioni di ordine sanitario emanate dal Governo, dalle regioni o dalle autorità locali. In tal caso il beneficiario comunica tempestivamente al Dipartimento le ragioni della sospensione delle attività. I termini della durata della sospensione e le modalità di ripresa delle stesse saranno definiti in accordo con il Dipartimento senza oneri aggiuntivi.</p> <p>Pertanto, qualora alla data di inizio delle attività sussistesse una delle ragioni su indicate, sarà possibile posticipare tale data.</p>